

Capitolo 99. Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari ed agli inservienti, lire 150,000.

Capitolo 100. Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti, lire 190,000.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Elia.

**Elia.** Vorrei fare una raccomandazione all'onorevole ministro. So quanto dolore gli è costato il far approvare, per dovere verso la patria, le leggi eccezionali del luglio scorso.

Spero quindi che accoglierà la raccomandazione, che gli faccio, di largheggiare quanto più può nella facoltà di concedere la libertà condizionale a quelli fra gli assegnati a domicilio coatto, che non sono pericolosi per l'ordine pubblico. Ce ne sono, e glie li raccomando.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** La Commissione centrale istituita presso il Ministero è composta di deputati, senatori, magistrati e consiglieri di Stato. Tutti sanno qual'è stata la mia norma per tutti coloro i quali sono stati mandati a domicilio coatto. Io ho sempre adottata l'opinione più mite e quando c'è stata maggioranza e minoranza nella Commissione per l'applicazione del domicilio coatto, sempre mi sono attenuto alla minoranza, vale a dire ho applicata la pena minore.

Liberazioni condizionate se ne fanno continuamente, ma dipendono in gran parte dal modo onde i coatti si conducono, dal loro passato, dalla loro tranquillità, dal sentimento di resipiscenza; insomma da tutte le condizioni necessarie, affinché quando ritornano al loro paese, non possano essere di danno alla pubblica sicurezza.

In questo sono stato larghissimo e non vi è giorno in cui io non firmi decreti di liberazione condizionata.

Si assicuri l'onorevole Elia, che seguirò sempre questo metodo appunto perchè corrisponde ai sentimenti del mio cuore.

**Presidente.** Il capitolo 100 s'intende approvato con lo stanziamento proposto.

Capitolo 101. Carceri - Servizio delle manifatture. Indennità per gite fuori di residenza, lire 18,000.

Capitolo 102. Carceri - Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 127,000

Capitolo 103. Carceri. Manutenzione dei fabbricati, lire 500,000.

Capitolo 104. Carceri - Manutenzione dei fabbricati. Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari, lire 29,000.

Capitolo 105. Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con Regio Decreto 1° febbraio 1891, n. 260), lire 5,000.

Capitolo 106. Sussidii alle società di patronato, lire 13,300.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 107. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*), lire 8,000.

Capitolo 108. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 10,000.

Capitolo 109. Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici, lire 200,000.

**Elia.** Chiedo di parlare su questo capitolo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Elia.** Anche qui debbo fare una raccomandazione; ed è che a favore delle famiglie dei morti per la causa nazionale e dei danneggiati politici sia aumentata in questo capitolo, non una grossa somma, ma almeno 10,000 lire perchè sia possibile riparare un po' meglio alle grandi miserie di queste famiglie, che davvero meriterebbero di esser trattate diversamente dal modo come oggi le trattiamo.

**Cibrario, relatore.** Osservo subito all'onorevole Elia che si è già fatto sul capitolo un aumento di 20,000 lire.

**Elia.** Ebbene, io domando di portarlo sino a 210,000; non sarà poi una rovina.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lovito.

**Lovito.** Desidero rammentare all'onorevole ministro dell'interno che questa cifra di 200,000 lire potrebbe per avventura riuscire insufficiente. I capitoli seguenti 110 e 111 provvedono, in seguito a leggi speciali, pei danneggiati politici delle Provincie Meridionali e delle Siciliane, ma sono una cosa diversa dal capitolo in discussione.

Colle somme stanziante a quei due capitoli le rispettive Commissioni pei danneggiati politici hanno potuto soccorrere molte